REFERENDUM: VADEMECUM PER RACCOLTA FIRME

Campagna Referendaria ITALIA PER LA PACE VADEMECUM PER BANCHETTI RACCOLTA FIRME

Data di inizio raccolta firme 22 APRILE 2023

Questa data è importante, perché da essa decorrono i 90 giorni di tempo per la raccolta firme su tutto il territorio nazionale.

Sono stati predisposti due moduli in pdf stampabili su foglio A3, grammatura ideale non inferiore a 120 gr/mq, da piegare a metà con l'indicazione del singolo quesito referendario, 35 righe disponibili, la parte relativa all'autenticazione delle firme e la parte riguardante la certificazione elettorale.

Prima di iniziare la raccolta firme contattaci all'indirizzo firmalapace@gmail.com
Per le operazioni di stampa, ma soprattutto di vidimazione, si può provvedere
collettivamente a livello provinciale o regionale, ma tenendo conto della competenza
territoriale della vidimazione. L'elenco degli uffici preposti è elencato al capitolo
seguente.

Prima di iniziare la raccolta firme occorre:

Far vidimare i moduli dalle autorità competenti.

I moduli per la raccolta delle firme, così stampati, per essere validi devono essere preventivamente vidimati dai seguenti soggetti che, per legge (Art. 7 della Legge n. 352/70), devono eseguire la vidimazione gratuitamente entro 48 ore dalla presentazione presso il loro ufficio:

- 1. Dirigenti della cancelleria della Corte d'Appello o un cancelliere presso la Sede della Corte d'Appello;
- 2. Cancelliere capo del Tribunale o funzionario delegato presso la Sede del Tribunale;
- 3. Segretario Comunale capo o un funzionario appartenente alla segreteria comunale presso il Comune.

Una volta vidimati, i moduli sono utilizzabili nell'area di competenza dell'autorità vidimante.

Assicurarsi di avere un autenticatore.

Prima di iniziare a raccogliere firme sui moduli vidimati, assicurati di avere una persona che possa autenticare le firme. Invia un'email ai consiglieri comunali della tua città per sondare la loro disponibilità, o chiedi aiuto a una persona che conosci che può svolgere questa funzione. Gli autenticatori sono figure previste dalla legge che possono autenticare le firme in calce al modulo del referendum. Queste figure sono elencate nell'art.14 della legge 53/1990 e s.m.i. e che oggi prevede:

- "Sono competenti ad eseguire le autenticazioni [...]
- i notai
- gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro

disponibilità all'ordine di appartenenza

- i consiglieri regionali
- i sindaci
- i sindaci metropolitani
- gli assessori comunali e provinciali
- i segretari comunali e provinciali
- i consiglieri comunali, provinciali o metropolitani
- i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia
- i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali
- i presidenti dei consigli comunali e provinciali
- i presidenti delle province
- i giudici di pace
- i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle preture
- i segretari delle procure della Repubblica
- i membri del Parlamento
- i componenti della conferenza metropolitana.

Alcune figure hanno una competenza diretta ad autenticare derivata dalla legge come i notai, i giudici di pace, i cancellieri, i sindaci, etc.; altre figure hanno un potere derivato dalla legge ma devono comunque ottemperare a quanto prescrive la normativa, ovvero effettuare la comunicazione della propria disponibilità all'ordine di appartenenza come per gli avvocati, una mera comunicazione, seppur necessaria, ma che non ha bisogno di autorizzazioni; e, infine, altre figure possono autenticare solo se incaricate da qualcuno, come accade per i funzionari comunali o provinciali che per svolgere tale competenza devono ricevere l'incarico dal Sindaco o dal Presidente di Provincia.

La competenza ad autenticare di ciascuna figura elencata dalla legge è limitata solo dal punto di vista territoriale. Il principio da applicare è quello della competenza territoriale dell'ufficio che si ricopre. Alcuni esempi: il consigliere comunale può autenticare le firme di tutti i cittadini di qualsiasi residenza ma solo nell'ambito territoriale del comune dove svolge il ruolo di consigliere (dunque, per esempio: il consigliere comunale di Roma potrà autenticare le firme di un cittadino di Milano o di Firenze o di Roma ma solo nell'ambito del territorio del Comune di Roma); il consigliere regionale, tutti i cittadini di qualsiasi residenza nell'ambito della propria regione; il cancelliere di Tribunale potrà autenticare le firme di tutti i cittadini di qualsiasi residenza ma solo nell'ambito del circondario del proprio Tribunale; quelli di Corte d'Appello nell'ambito territoriale della Corte d'Appello; gli avvocati esercitando la professione su tutto il territorio nazionale possono invece autenticare tutti i cittadini italiani sull'intero territorio nazionale. Il timbro dell'ufficio. Alla fine del modulo referendario è presente l'indicazione per gli autenticatori di apporre il cosiddetto "bollo dell'ufficio" come previsto dall'art. 20 della legge 15/1968 che afferma:

"Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio." Tutte le figure indicate dalla norma che elenca le figure competenti ad autenticare lo hanno per incarico del loro ufficio, o lo hanno assegnato a seguito di richiesta.

Invece, l'avvocato (così come il consigliere comunale, provinciale e regionale), essendone sprovvisto istituzionalmente, non ha l'obbligo di apposizione di tale timbro.

"... il competente Ufficio della Direzione Centrale per i Servizi Elettorali di questo Ministero, ha confermato che la predetta disposizione dell'art. 21 del D.P.R. n. 445/2000 non può trovare inderogabile applicazione per i soggetti che non hanno un timbro identificativo della loro qualità. Tale orientamento risulta confermato dalla stessa giurisprudenza amministrativa con riferimento alla figura dei consiglieri comunali o provinciali (ad es. Consiglio Stato, Sez. V, n. 5345 del 22 settembre 2011, n. 8420 del 18 dicembre 2009, n. 1074 del 6 marzo 2006, n. 1723 del 17 luglio 2000).

Tali considerazioni, quindi, possono valere per gli avvocati iscritti all'albo sprovvisti di un loro timbro personale o dello studio legale di appartenenza, ai quali è stata estesa la capacità autenticatoria in materia elettorale nonché referendaria, purché comunichino la loro disponibilità all'ordine di appartenenza."

Richiedere l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico (OSP) Per occupare un luogo pubblico con un banchetto per raccolta firme è necessaria l'autorizzazione rilasciata dal Comune. La si può ottenere rivolgendosi con congruo anticipo, agli uffici comunali URP (Ufficio Relazioni Pubbliche).

Nella richiesta vanno indicati il periodo o il giorno, l'orario, la superficie occupata e l'esatta ubicazione del banchetto.

In base alla Legge n. 549 del 28 dicembre 1995 (art. 3 c. 67), se l'iniziativa è di carattere politico, e lo spazio richiesto è inferiore ai 10 metri quadrati, come i Referendum in questione, i promotori non sono tenuti a pagare alcuna tassa di occupazione suolo pubblico.

Alcuni Comuni chiedono il pagamento di marche amministrative, che tecnicamente non sono tasse.

Durante la raccolta firme.

Particolare riguardo va dato alle persone con disabilità, anziani, donne incinta e famiglie con bambini piccoli. Non essendo sempre possibile creare una postazione dedicata, cercare di agevolare queste persone in ogni modo possibile, secondo le varie situazioni.

Onde agevolare la certificazione, operazione che si effettuerà in un secondo momento, durante la raccolta firme è fondamentale utilizzare un modulo dedicato per i firmatari residenti nel Comune dove si sta effettuando la raccolta, ed uno o più per gli altri firmatari secondo i vari Comuni di residenza.

I cittadini che firmano sui moduli devono essere identificati dall'autenticatore con un documento di riconoscimento in corso di validità. I documenti validi sono: carta d'identità (C.I.), carta d'identità elettronica (C.I.E.), passaporto cartaceo o elettronico (PSPT), patente di guida (PAT), patente nautica (PATN), munite di fotografia e di timbro, o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

Ogni firma deve essere accompagnata dall'individuazione chiara e completa delle generalità della persona, onde consentire la verifica della loro legittimazione.

Per ogni firmatario occorre quindi annotare sui moduli, in stampatello e con la massima precisione, i seguenti dati indicati sul documento di identità:

1. Cognome e nome (i nomi doppi, se sono indicati nel documento di

identità, vanno indicati entrambi);

- 2. Luogo di nascita (in caso di elettori nati all'estero, indicare lo Stato di nascita):
- 3. Data di nascita (verificando che il sottoscrittore sia maggiorenne);
- 4. Comune di iscrizione nelle liste elettorali (coincide con il Comune di residenza, ma prima di compilare il campo verifica che la residenza non sia stata trasferita ad altro Comune);
- 5. Numero e tipo di documento di identificazione:
- a) C.I. cartacea: il numero si trova in prima e quarta pagina;
- b) C.I.E.: il numero si trova sul lato fronte in alto a destra ed è composto di 2 lettere 5 numeri 2 lettere;
- c) PSPT cartaceo: il numero si trova in tutte le pagine, scritto in chiaro o puntinato ed è composto da 2 lettere e 7 numeri;
- d) PAT: il numero si trova sul lato fronte al punto 5.
- e) PAT-N: il numero si trova in prima pagina.

La firma deve essere leggibile e per esteso con tutti i nomi.

In caso di errore, non sovrascrivere, ma tracciare una riga sull'errore in modo che sia ben visibile la scritta sottostante.

La compilazione dei moduli con i dati dei sottoscrittori è a cura dell'attivista che ha dato la disponibilità. L'autenticatore deve solo verificare l'identità.

La raccolta firme può essere svolta presso gli uffici comunali, normalmente la Segreteria Generale, l'Ufficio Elettorale o l'U.R.P. (Ufficio Relazione con il Pubblico). Copia dei moduli in formato pdf sarà spedita ai Comuni a ridosso del 22 aprile 2023, data di inizio raccolta firme.

Come tutti i cittadini italiani, anche gli iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiana Residenti all'Estero) possono firmare il referendum presso qualsiasi punto di raccolta firme sul territorio italiano.

Nel modulo di raccolta firme, nel campo dedicato alla residenza, dovrà essere indicato "AIRE" + il comune italiano di iscrizione all'Aire ovvero l'ultimo comune di residenza in Italia

Se un cittadino italiano si trova all'estero ed è regolarmente iscritto all'A.I.R.E. può partecipare alla raccolta firme recandosi con un documento valido presso il consolato competente per la sua circoscrizione. Per informazioni consultare il sito del Consolato stesso per modalità ed orari di apertura al pubblico.

L'autentica delle firme

Una volta raccolte le firme sul modulo, anche se non interamente compilato, al termine di ogni sessione (orario in cui l'autenticatore è disponibile) o di ogni giornata (se l'autenticatore è presente per tutto l'orario del banchetto), si procede all'autenticazione del modulo. L'autenticatore deve indicare nello spazio a lui riservato:

- 1. Il numero di firme (sia in cifre che in lettere) apposte in sua presenza;
- 2. La data e il luogo dell'operazione (verificare sempre la correttezza della data: deve essere successiva alla data di vidimazione dei moduli);
- 3. La firma (in modo leggibile e per esteso);
- 4. La qualifica rivestita (se possibile usando il proprio timbro personale con cognome, nome e qualifica rivestita, o altrimenti indicandola in stampatello).

Dopo la raccolta firme

Se in un modulo ci sono firme di persone residenti in un solo Comune, lo si spedirà, a mezzo raccomandata, all'ufficio elettorale del Comune stesso, che provvederà alla certificazione del modulo.

Se in un modulo sono state raccolte firme di sottoscrittori residenti in Comuni diversi, è necessario procedere alla richiesta di certificazione per ogni singola firma chiedendo le certificazioni in triplice originale al Comune di residenza del firmatario. I dati dei firmatari vanno richiesti dagli attivisti ai rispettivi Comuni di residenza che provvederanno ad inviare al recapito indicato dagli attivisti la certificazione richiesta. Le certificazioni vanno poi allegate allo specifico modulo firmato.

All'atto del ritiro delle firme certificate, bisogna sempre controllare che lo spazio per la certificazione sia compilato in tutte le sue parti e ci siano tutti i timbri. Se la certificazione non viene fatta. le firme non sono valide.

Procedere sistematicamente alla richiesta di certificazione dei moduli senza attendere il termine della raccolta firme.

Per l'inoltro dei moduli certificati in quarta pagina o con i certificati allegati rivolgersi a: firmalapace@gmail.com

Firma online

Si può anche firmare su piattaforma dedicata utilizzando tre diversi canali:

- SPID. L'identificazione avviene tramite SPID. Il sistema utilizza l'autenticazione SPID per ottenere un certificato di firma qualificata e firmare, in una sola sessione, tutte le iniziative scelte dall'interessato. Costo 1,50€ per ogni firma
- AUTONOMA. L'identificazione del firmatario avviene tramite Firma Qualificata (es. Firma Digitale), già in possesso del firmatario avviene tramite SPID. In questo caso il firmatario potrà firmare con il proprio dispositivo e caricare il documento successivamente. All'interessato vengono mandati tanti documenti quante sono le iniziative che intende sottoscrivere.

Costo 1,50€ per ogni firma

- TRUSTPRO. L'identificazione del firmatario avviene tramite identificazione remota TrustPro. La verifica dell'identità viene fatta da operatori di TrustPro. Per questa ragione viene richiesto da TrustPro, per chi sceglie questa modalità, il pagamento di 3,00€. Al termine, quando l'interessato riceve l'autorizzazione a firmare e segue il link, il sistema ottiene un certificato di firma qualificata e firma, in una sola sessione, tutte le iniziative scelte dall'interessato.

Costo 3,00€ per ogni firma

Il sistema invia ai comuni la richiesta dei certificati elettorali.